



AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

T452/13

ESERCIZIO 20 13

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1072

C.T.M. SPA

CARZIONI LOC. BUS

**AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.**

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via. C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	1.072	02/09/2013			€ 3.375,00

**IL CASSIERE
PAGHERA'
LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
A FAVORE DI:**

CTM S.P.A.

Viale Trieste 159/3

09123 CAGLIARI (CA)

Partita IVA: 00142750926

CC 03.18;246.501

DICONSI EURO: tremilatrecentosettantacinque,00

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA

UNIPOL BANCA SPA XXXXXXXXXXXXX

IBAN: IT89F0312704802000000010023

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CAUZIONE PER LOCAZ.N.9 BUS

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	3.375,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	3.375,00

PAGATO

02 SET. 2013

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.
Filiale di Taranto

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	CASSA	
	IMPORTO LORDO	€ 3.375,00
	PREVISIONE	€ 0,00
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00
ART.24 ST.		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

D 8.08/000 A 9072.11/000
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 9601 TARANTO ABI/CAB: 01030/15801
NR. 0960101100361 DEL 2.09.13 CRO: 18181328302
DATA ORDINE 2.09.13*

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA

TARANTO
BANCA DEST: UNIPOL BANCA S.P.A.
CAGLIARI
CAGLIARI FIL. 254

CA

BENEFICIARIO: C/C 10023
CTM SPA

VALUTA: 4.09.13

IMPORTO 3.375,00 COMMISSIONI
(PARI A LIRE 6.534.911

0)

NOTE: CAUZIONE PER LOCAZIONE N.9 BUS
MANDATO NUM. 1072

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030

**AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.**

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	1.072	02/09/2013			€ 3.375,00

IL CASSIERE**PAGHERA'****LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
A FAVORE DI:**

CTM S.P.A.

Viale Trieste 159/3

09123 CAGLIARI (CA)

Partita IVA: 00142750926

CC 03.18;246.501

DICONSI EURO: tremilatrecentosettantacinque,00

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA

UNIPOL BANCA SPA XXXXXXXXXXXX

IBAN: IT89F0312704802000000010023

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CAUZIONE PER LOCAZ.N.9 BUS

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	3.375,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	3.375,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 3.375,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
ART.24 ST.	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

CONFERMAZIONE POSSESSO DEL DOTT. CASTAGNA

CTM S.p.A.
Prot. n.: 17078/2013
In uscita del: 22/08/2013



Cagliari,



sigle e numeri da citare nella risposta

BU/AS

Oggetto: INVIO CONTRATTO.

Spett.le

AMAT S.P.A.

Via Cesare Battisti, n.657

74121 TARANTO

Ci preghiamo trasmetterVi, in allegato, n. 2 copie del contratto di locazione temporanea ed in via eccezionale di n. 9 autobus, sottoscritte dal Direttore Generale di CTM S.p.A. Dottor Ezio Castagna.

Vi invitiamo a volerci cortesemente restituire una copia di tale contratto sottoscritta dal Vostro legale rappresentante.

Vi ringraziamo anticipatamente e, con l'occasione, Vi porgiamo distinti saluti.

Prot. N. 11039
27 AGO. 2013

Del		
P	PRESIDENTE	☒
DG	DIRETTORE GENERALE	☒
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
URG	AFFARI GENERALI/SINISTRI	☐
DA	ACQUISTI/CONTRATTI	☒
LC	CONTABILITA'/BILANCIO	☐
UR	PERSONALE	☐
UP	PERSONALE/RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
UPT	PRODOTTI/TRAFFICO	☐
URG	RAZIONERIA/ECONOMATO	☐
ST	SINISTRAZIONE	☐

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ezio Castagna)

- già sottoscritto

CONTRATTO DI LOCAZIONE TEMPORANEA ED IN VIA ECCEZIONALE

DI N. 09 AUTOBUS

TRA CTM S.P.A. DI CAGLIARI E AMAT S.P.A. DI TARANTO

Tra

CTM S.p.A., locatore, con sede in Cagliari, Viale Trieste, n. 159/3, p. IVA n. 00142750926, nella persona del Direttore Generale Dott. Ezio Castagna, nato a Roasio (VC) il 26/09/1944,

E

AMAT S.P.A. locatario, con sede in Taranto, Via Cesare Battisti, n. 657, p. IVA n. 00146330733, nella persona del rappresentante legale Dott. Francesco Walter Poggi, nato a Taranto il 27.5.1950, appositamente autorizzato con Deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 40 del 16.7.2013,

si stipula quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

CTM S.p.A., da ora in avanti indicato più brevemente come locatore, dà in locazione temporanea ed in via eccezionale a AMAT S.P.A., da ora in avanti indicato più brevemente come locatario, che accetta, n. 9 (diconsi nove) autobus destinati al trasporto di persone, uso di terzi pubblico di linea, di seguito indicati:

NUM.	AUTOBUS	MARCA	TIPO	IMMATIC.	TARGA	TELAIO
1	461	IRISBUS FRANCE - RENAULT	AGORA PS0D1 6S	14/03/2002	DG193FR	VNEPS09D100000240
2	462	IRISBUS FRANCE - RENAULT	AGORA PS0D1 6S	14/03/2002	DE906PZ	VNEPS09D100000280
3	464	IRISBUS FRANCE - RENAULT	AGORA PS0D1 6S	14/03/2002	DG194FR	VNEPS09D100000284
4	465	IRISBUS FRANCE - RENAULT	AGORA PS0D1 6S	14/03/2002	DG007FR	VNEPS09D100000285
5	469	IRISBUS FRANCE - RENAULT	AGORA PS0D1 6S	14/03/2002	DN687TS	VNEPS09D100000293
6	470	IRISBUS FRANCE - RENAULT	AGORA PS0D1 6S	14/03/2002	DG145FR	VNEPS09D100000294
7	471	IRISBUS FRANCE - RENAULT	AGORA PS0D1 6S	14/03/2002	DJ068KP	VNEPS09D100000295
8	474	IRISBUS FRANCE - RENAULT	AGORA PS0D1 6S	14/03/2002	DG409FR	VNEPS09D100000298
9	475	IRISBUS FRANCE - RENAULT	AGORA PS0D1 6S	14/03/2002	DJ026KP	VNEPS09D100000312

Art. 2 - DISCIPLINA NORMATIVA DELLA LOCAZIONE

La locazione è disciplinata dall'art. 87, comma 5, del Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/1992 - Nuovo Codice della Strada e successive modifiche e integrazioni, e dal D.M. 4 luglio 1994 - Direttive e criteri per la locazione temporanea ed eccezionale degli autobus adibiti a servizio di linea.

Art. 3 - DURATA DELLA LOCAZIONE

La presente locazione ha durata di mesi 4 (quattro) con decorrenza 01 Settembre 2013

Art. 4 - TITOLARITA' AUTOSERVIZI DI LINEA

Le parti si danno atto che sia il locatore sia il locatario sono titolari di autoservizi di linea in concessione.



Art. 5 - AUTORIZZAZIONE ALLA LOCAZIONE

Le parti si danno atto che il locatore ha ottenuto dalla Regione Autonoma Sardegna, autorità concedente il servizio pubblico di linea al medesimo locatore l'autorizzazione alla presente locazione, con i sottoindicati nulla osta regionali:

NUMERO PROTOCOLLO REGIONALE NULLA OSTA	DATA NULLA OSTA	N. SOCIALE AUTOBUS	TARGA AUTOBUS
7450 - 7734	11/07/2013 - 17/07/2013	461	DG193FR
7455 - 7734	11/07/2013 - 17/07/2013	462	DE906PZ
7451 - 7734	11/07/2013 - 17/07/2013	464	DG194FR
7457 - 7734	11/07/2013 - 17/07/2013	465	DG007FR
7454 - 7734	11/07/2013 - 17/07/2013	469	DN687TS
7459 - 7734	11/07/2013 - 17/07/2013	470	DG145FR
7449 - 7734	11/07/2013 - 17/07/2013	471	DJ068KP
7461 - 7734	11/07/2013 - 17/07/2013	474	DG409FR
7452 - 7734	11/07/2013 - 17/07/2013	475	DJ026KP

Art. 6 - DISPONIBILITA' DEI VEICOLI

Il locatario si obbliga a tenere nella sua esclusiva disponibilità i veicoli oggetto della presente locazione.

Art. 7 - GUIDA DEI VEICOLI

Il locatario si obbliga a far guidare i veicoli oggetto della presente locazione esclusivamente da proprio personale.

Art. 8 - CONSEGNA DEI VEICOLI

I veicoli verranno consegnati presso il porto di Cagliari e la consegna dovrà avvenire in un giorno lavorativo.

Il locatore invierà comunicazione scritta al locatario almeno 5 (cinque) giorni prima della messa a disposizione dei veicoli.

Il locatore dovrà mettere a disposizione gli autobus per la consegna entro 5 (cinque) giorni dalla stipula del contratto di locazione.

Art. 9 - INDICAZIONI RELATIVE ALL'USO DEI VEICOLI

Il locatario è costituito custode dei veicoli ed è tenuto, sotto la propria responsabilità e con esonero del locatore da ogni onere e rischio, a servirsi dei veicoli con la diligenza del buon padre di famiglia, utilizzandoli esclusivamente nelle linee al locatario medesimo concesse, autorizzate o per le quali sottoscriverà apposito contratto di servizio.

Ai fini di un corretto utilizzo dei veicoli, il locatario si atterrà alle indicazioni di seguito elencate:

- Gli autoveicoli saranno sempre condotti con la massima cura e sempre in pieno rispetto delle norme del Codice della Strada.
- Gli autoveicoli non saranno adibiti al trasporto di persone in contrasto con quanto previsto dal libretto di circolazione.
- Il locatario non potrà concedere i veicoli in pegno o garanzia e non permetterà che siano sottoposti a pignoramento.

Art. 10 - MANUTENZIONE

Sono a totale carico del locatario i controlli periodici, la manutenzione ordinaria e straordinaria, nei termini e nella misura definiti di seguito, degli autoveicoli in locazione.

Vengono considerati interventi di manutenzione ordinaria tutte quelle operazioni necessarie alla effettuazione di registrazione e controlli periodici secondo quanto indicato dalle singole case costruttrici; e, comunque, con frequenza tale da garantire l'efficienza del veicolo in ogni momento. Vengono ricondotte alla manutenzione ordinaria la sostituzione di quelle parti o componenti che sono soggette a normale usura o necessitano di sostituzione a seguito della percorrenza (pastiglie freni, tergilicristalli, lampade fari, filtri olio, ecc.)

Sono da considerarsi interventi di manutenzione straordinaria gli interventi meccanici atti a sostituire parti o componenti usurati in modo anormale, difettosi o guasti e non riconducibili ad operazioni di manutenzione ordinaria e comunque indispensabili per ripristinare le funzionalità del veicolo e renderlo atto all'uso (rifacimento frizione, valvole, pompa olio, batteria, pompa acqua, ecc.)

Art. 11 - PNEUMATICI

E' altresì a carico del locatario la sostituzione degli pneumatici qualora gli stessi siano usurati oltre i limiti minimi previsti dalla legge, danneggiati per fatti accidentali o comunque quando il loro uso non renda sicuro l'uso del veicolo.

La sostituzione può riguardare anche parzialmente il treno completo purché vengano comunque sostituiti entrambi gli pneumatici dell'asse.

Gli pneumatici sostituiti dovranno essere di primarie marche e di caratteristiche equipollenti a quelli originali per quanto riguarda dimensioni, codici di carico e di velocità.

Art. 12- RIPARAZIONE CARROZZERIA

Il locatario provvede ad ogni riparazione di carrozzeria per guasti a componenti del veicolo riconducibili alla carrozzeria o per incidenti passivi o attivi.

Art. 13 - ACCOLLO DEI RISCHI E RESPONSABILITÀ A CARICO DEL LOCATARIO

Il locatario si accolla, sia nei confronti del locatore che dei terzi, ogni rischio, onere e responsabilità connessi con l'uso dei veicoli, detenzione, impiego e custodia degli stessi, anche per gli eventi derivanti da caso fortuito, forza maggiore, atto o fatto di terzi, loro inadempienza o insolvenza, provvedimento della Pubblica Autorità, e quant'altro.

Il locatario non potrà, pertanto, imputare alcuna responsabilità al locatore, salva la responsabilità del locatore medesimo per le obbligazioni assunte con il presente Contratto, né potrà recedere anticipatamente dal rapporto o comunque liberarsi dalle obbligazioni assunte, e segnatamente dall'obbligo di effettuare il pagamento del canone nella misura ed alle scadenze stabilite, per inutilizzabilità temporanea dei veicoli, a qualsiasi causa dovuta, o per sequestro, requisizioni, e similari.

In tutte le indicate ipotesi ed in ogni altra analoga, come per i sinistri che abbiano a colpire i veicoli od abbiano ad essere da questo causati a persona o cose del locatario o di terzi, il locatario sarà inoltre responsabile esclusivo

e sarà tenuto a manlevare ed indennizzare il medesimo locatore per ogni esborso che questo dovesse sostenere, anche a titolo di responsabilità obiettiva o di sanzione amministrativa o penale.

La responsabilità gravante sul locatario ai sensi del precedente comma permarrà anche in caso di danno per il quale sia prevista o sussista una copertura assicurativa, nonché oltre i limiti della stessa.

In caso di perdita totale di tutti i veicoli o di parte dei veicoli oggetto del presente contratto di locazione, questo si intenderà automaticamente risolto con liberazione dall'obbligo di restituzione dei beni, relativamente ai veicoli andati persi. Gli oneri di qualunque natura derivanti dalla distruzione o dalla perdita dei beni oggetto del contratto per qualsiasi ragione (sinistro, furto, o altri eventi) sono sempre a carico del locatario anche se non imputabili al medesimo.

Il locatario è obbligato, prima della sottoscrizione del presente contratto, a nominare un Responsabile della gestione del medesimo servizio, il quale dovrà tenere i rapporti con il locatore. Di tale nomina dovrà essere data formale comunicazione al locatore.

Art. 14 - COPERTURE ASSICURATIVE E GESTIONE SINISTRI

Il locatario dovrà contrarre a proprio carico polizza assicurativa per gli autoveicoli obbligatoria per legge (la r.c.a.) e per ulteriori garanzie nei termini di seguito precisati:

- Responsabilità civile verso i terzi con un massimale per sinistro per veicolo non inferiore a € 5.164.568,99. Eventuali franchigie previste in polizza saranno a carico esclusivo del locatario.
- Incendio, scoppio, esplosione ed azione del fulmine; la copertura deve prevedere anche il ricorso terzi, cioè i danni che da tali eventi possa derivare a terzi, persone e cose.
- Furto o rapina totale o parziale del veicolo, consumato o tentato, compresi i danni prodotti al veicolo nell'esecuzione o in conseguenza del furto o rapina.
- Atti vandalici, eventi naturali e sociopolitici, qualora il locatario non intenda assumere in proprio i rischi descritti nel presente punto.

Sono inclusi nelle suindicate garanzie anche, gli impianti, dispositivi e accessori in genere inerenti l'uso cui il veicolo è destinato purché in esso incorporati o validamente fissati.

Tutte le polizze devono essere stipulate per tutta la durata della locazione e devono prevedere l'espressa rinuncia alla rivalsa nei confronti del locatore.

Le assicurazioni incendio furto, atti vandalici devono prevedere il vincolo a favore del locatore.

Con riferimento all'assicurazione incendio furto e atti vandalici il valore assicurato sarà adeguato al fisiologico deprezzamento commerciale dei veicoli.

In caso di furto, o di incendio dovuto ad atto vandalico, il locatario provvederà a sporgere immediata denuncia alla Autorità Giudiziaria e a farsi rilasciare copia di resa denuncia da trasmettere tempestivamente al locatore.

In caso di sinistro stradale, il locatario si impegna all'espletamento di tutte le relative pratiche assicurative presso la propria compagnia assicuratrice per la r.c.a.

Nell'ipotesi di distruzione totale o di perdita dei veicoli oggetto del presente contratto di locazione per qualsiasi ragione (sinistro, furto, o altri eventi) il relativo indennizzo compete al locatore, mentre nell'ipotesi di danni parziali, il relativo risarcimento compete al locatario.

Art. 15 - GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Il locatario è obbligato per legge a tenere a bordo di ognuno dei veicoli oggetto della presente contratto di locazione copia autentica del medesimo, anche al fine della corretta imputazione di eventuali sanzioni amministrative accertate a carico dei conducenti dipendenti del locatario.

Nel caso di disguido a seguito del quale tali sanzioni vengano notificate al locatore, La gestione delle medesime è regolamentata come segue:

- Il locatore, ricevuta la notifica di verbale di accertamento di violazione del Codice della Strada - in qualità di proprietario del veicolo - comunica all'Autorità che ha notificato il verbale di accertamento i riferimenti del locatario, restituendo altresì l'originale del verbale notificato e ogni documentazione eventualmente allegata allo stesso (trattenendo una copia del verbale medesimo) e dandone comunicazione via fax o via e-mail al locatario.
- I costi della comunicazione all'Autorità verbalizzante ed ogni ulteriore costo relativo alla suddetta spedizione saranno a carico del locatario.
- Il locatario, una volta ricevuto il verbale rinotificato dall'Autorità verbalizzante di cui sopra, provvede con la modalità ritenuta più idonea a processarlo informandone prontamente il locatore;
- Il locatario dovrà fornire al locatore in forma scritta piena liberatoria e garanzia da qualunque conseguenza di dette sanzioni.
- Ogni onere sarà comunque a carico del locatario, nei cui confronti il locatore avrà diritto di rivendicare le spese sostenute e documentate, oltre alle conseguenze sul piano dell'inadempimento contrattuale.

ART. 16 - TUTELA DEI LAVORATORI

Il locatario deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori. Nelle prestazioni dei lavoratori dipendenti dovranno essere applicate condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai C.C.N.L. vigenti.

ART. 17 OBBLIGHI IN MATERIA DI ASSUNZIONI OBBLIGATORIE

Il locatario deve ottemperare alle norme di cui alla L. n° 68 del 12/03/1999.

ART. 18 - CANONE DI LOCAZIONE

Il canone di locazione dovuto dal locatario è stabilito in complessivi € 13.500,00 più IVA (diconsi euro tredicimilacinquecento/00 +IVA), da corrispondersi in canoni mensili anticipati pari ad € 3.375,00 più IVA (diconsi euro tremilatrecentosettantacinque/00 + IVA).

Il pagamento dovrà essere effettuato entro il giorno 10 di ogni mese, previo ricevimento di apposita fattura emessa da CTM S.p.A.

ART. 19 - RITARDI

Qualora si determinasse un ritardo nei pagamenti dei canoni da parte del locatario, si applicheranno, per ogni giorno di ritardo, gli interessi di legge.

Art. 20 - CAUZIONE

A garanzia del corretto adempimento degli obblighi previsti nel presente contratto, il locatario dovrà prestare apposita cauzione pari ad 3.375,00 (-diconsi euro tremilatrecentosettantacinque/00).

La cauzione dovrà essere prestata mediante versamento in contanti o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, da eseguirsi presso la - UNIPOL BANCA - Viale Trieste, 38, Cagliari. E' consentito di prestare la cauzione mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art.107 del d.lgs. 1.09.1993, n.385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. La fidejussione dovrà avere scadenza almeno pari a quella di validità del contratto: in ogni caso la durata della garanzia dovrà essere rimessa alla manifestazione di svincolo da parte del CTM. La fideiussione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione della Società obbligata, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 co.2 del cod.civ. e la sua operatività entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta di CTM.

La cauzione dovrà essere prestata entro 5 giorni (diconsi cinque giorni) dalla data della firma del contratto, e, comunque, prima della consegna dei veicoli.

La cauzione sarà svincolata al termine della locazione.

Art. 21 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte del locatario il locatore avrà diritto di rivalersi sulla cauzione, con possibilità di incamerarla.

Qualora il locatario si renda colpevole di gravi inadempienze, il locatore si riserva il diritto di risolvere il contratto.

In particolare, in caso di inadempimento da parte del locatario anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. dal locatore per porre fine all'inadempimento, il locatore ha facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il presente Contratto, anche ai sensi dell'articolo 1454 cod civ. e di ritenere definitivamente la cauzione, nonché di procedere nei confronti del locatario per il risarcimento dell'ulteriore danno.

In ogni caso, si conviene che il locatore è in facoltà di risolvere di diritto il contratto anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al locatario con raccomandata a/r., di ritenere definitivamente la cauzione, nonché di procedere nei confronti del locatario per il risarcimento dell'ulteriore danno quando sussista una giusta causa.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- qualora sia stato depositato contro il locatario un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del locatario;
- qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale del locatario siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, per reati tali da incidere sulla moralità professionale o per delitti finanziari, nonché per frodi nei riguardi delle stazioni appaltanti, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati al servizio ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, o sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo di applicazione di una o più misure di prevenzione, di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;
- per grave inosservanza degli obblighi che la normativa vigente pone a carico dei datori di lavoro, ivi compresi quelli attinenti alla sicurezza sul lavoro.

In tutti i casi di risoluzione del Contratto, il locatore ha diritto di escutere la cauzione prestata; In ogni caso, resta fermo il diritto del locatore al risarcimento dell'ulteriore danno

ART. 22 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le parti in relazione all'oggetto del contratto, anche successive alla sua scadenza, saranno regolate dalle norme del presente contratto.

Eventuali divergenze insorgenti tra il locatore e il locatario circa l'interpretazione del presente contratto e della sua applicazione, qualora non sia possibile una definizione stragiudiziale, saranno deferite al Giudice Ordinario con foro competente in Cagliari.

È escluso, in ogni caso, il ricorso alla competenza arbitrale.

Art. 23 - SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico del locatario tutte le eventuali spese derivanti dalla stipula del contratto, comprese quelle tributarie, di bollo, copia e registrazione del presente atto.

ART. 24 RESA DEI BENI

A termine del periodo di locazione il locatario dovrà provvedere, a proprie spese, alla riconsegna dei beni nello stato in cui si trovano al momento della consegna, salvo la normale usura. La riconsegna si intende perfezionata franco deposito CTM, previa verifica in contraddittorio dello stato dei medesimi, di cui verrà redatto apposito verbale sottoscritto dalle parti.

Qualora il locatario intenda procedere all'acquisto dei veicoli, dovrà, a propria cura e spese, riconsegnare a CTM, entro e non oltre il 10 gennaio 2014, le targhe anteriore e posteriore di tutti i veicoli, al fine di consentire a CTM medesimo, l'espletamento, presso la Regione Autonoma della Sardegna e presso la MCTC di Cagliari, delle procedure necessarie per il trasferimento della proprietà dei veicoli.

ART. 25 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto, si applica quanto previsto dalla normativa e dalle ulteriori disposizioni in materia vigenti.

Trattandosi di prestazione soggetta all'imposta sul valore aggiunto, la presente scrittura privata è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131.

Cagliari, 22 AGO. 2013

IL LOCATORE

CTM SPA
Dott. Ezio Castagna
Direttore Generale

IL LOCATARIO

AMAT SPA
Dott. Francesco Walter Poggi
Rappresentante Legale